

REGOLAMENTO DELLA CORTE D'ONORE DEL CORPO DELLA NOBILTÀ ITALIANA

(Approvato dal Consiglio Araldico Nazionale il 21 maggio 1967 in Roma)

Disposizioni generali

Data la difficoltà di prevedere tutti i casi che possono mettere un gentiluomo fuori delle leggi di Cavalleria per le indegnità Cavalleresche, il C.N.I. si attiene all'art. 216 del Codice Cavalleresco Italiano del Gelli ed al cap. II del Codice Cavalleresco di Micelli-Sangiovanni, pur dovendosi ritenere che le casistiche fatte negli stessi non sono tassative, ma esemplificative, e ad esse possono riportarsi, per analogia, altri innumerevoli casi che si verificano nella pratica.

Art. 1.

Gli iscritti al Corpo della Nobiltà Italiana, che vengano meno alle regole dell'onore o contravvengano all'impegno di rispettare l'Ordinamento del C.N.I. o a particolari norme di convenienza sociale sono sottoposti al giudizio della Corte d'Onore per iniziativa sia delle Commissioni Regionali che della G.A.C.. La Corte d'Onore, esaminati i documenti, vagliati i fatti, sentito l'interessato ed eventuali testimoni, propone all'Ufficio di Presidenza del C.A.N. le sanzioni previste dal presente Regolamento. Si procede in contumacia nei confronti del Socio che, avvertito con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni non abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni scritte o non abbia chiesto di essere ascoltato di persona.

Art. 2.

Le sanzioni sono le seguenti:

- a) L'avvertimento;
- b) La censura;
- c) La sospensione;
- d) La radiazione.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) possono essere adottati, oltre che dalla Corte d'Onore, anche dalle singole Commissioni Araldico- Genealogiche Regionali e sono immediatamente esecutivi. Contro le deliberazioni delle Commissioni Regionali, può essere presentato ricorso, entro 30 giorni, dall'interessato alla Corte d'Onore che giudica, in tal caso, definitivamente. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) proposti dalla Corte d'Onore, sono immediatamente adottati dall'Ufficio di Presidenza del C.A.N., se da esso approvati. Per i provvedimenti di cui alla lettera d) è necessaria l'approvazione del Consiglio Araldico Nazionale nei modi previsti dall'Ordinamento del C.N.I., potendosi adottare, nel frattempo, da parte dell'Ufficio di Presidenza del C.A.N. soltanto il provvedimento di cui alla lettera c).

Art. 3.

Avverso i provvedimenti, deliberati sia dalla Corte d'Onore che dall'U.P. del C.A.N., l'associato può ricorrere al Consiglio Araldico Nazionale, con l'obbligo di depositare il ricorso presso la Cancelleria entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. La Corte d'Onore, alla quale deve essere inviata copia del ricorso, esprime al Consiglio Araldico Nazionale il suo motivato parere sull'appello stesso.

Art. 4.

Per eventuali vertenze fra soci del C.N.I., la Corte d'Onore può emettere il suo inappellabile e definitivo verdetto, dietro invito del Presidente del C.A.N. su richiesta di entrambe le parti.

Art. 5.

Resta inibito ai Componenti della Corte d'Onore di prendere parte alle sedute nelle quali devono essere discusse questioni riguardanti le persone loro, ovvero di loro parenti ed affini entro il sesto grado.

Art. 6.

I componenti del C.N.I. hanno il diritto di invocare il giudizio della Corte d'Onore per fare giudicare unilateralmente la propria condotta in questioni cavalleresche e di onore insorte anche in rapporti con non Soci. Tale giudizio nell'ambito del C.N.I. è inappellabile.

Art. 7.

Il Socio che ritenga di chiedere alla Corte d'Onore il giudizio sul proprio operato rivolge apposita domanda al Presidente del C.A.N., corredandola di tutti i documenti riguardanti la questione.

Art. 8.

La Corte, specificando sempre nelle sue decisioni se esse sono prese all'unanimità, ovvero a maggioranza, vaglia i quesiti presentati che può anche modificare. La Corte, non appena investita del caso, può a suo insindacabile giudizio, nominare un relatore, sempre fra i suoi componenti effettivi. Il voto del Presidente chiamato a dirigere la tornata è considerato doppio nel solo caso di parità di voti.

Art. 9.

Della seduta viene redatto apposito verbale a cura del Segretario; tale verbale, firmato da tutti gli intervenuti, viene inviato al C.A.N. per essere conservato nel suo Archivio.

I Componenti della Corte d'Onore sono tenuti al segreto e non devono giustificare a chicchessia il loro parere o verdetto.

Art. 10.

La Corte d'Onore ha la facoltà di non prendere atto delle richieste avanzate relative a questioni fra Soci ovvero tra Soci ed estranei al C.N.I. ai sensi del precedente articolo 6 qualora esse riguardino fatti gravi contemplati dalle leggi penali dello Stato Italiano o comunque infamanti secondo lo spirito dei Codici Cavallereschi Gelli e Miceli-Sangiovanni.

Art. 11.

Ogni deliberazione o voto della Corte d'Onore deve essere motivato, e le deliberazioni devono essere notificate all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.